

COMUNE DI PRELA'



# COMUNE DI PRELA'

Provincia di Imperia

Piazza Umberto I<sup>a</sup> n. 1 - Tel. 0183/282000- Fax 0183/282487

E-mail :comune.prela@libero.it

P.I. -C.F. 00247030083

Ord: n. 08 /2008

## IL SINDACO

### Premesso che:

- l'art. 34 della legge Regionale 03/01/07, n.1 prevede che il commercio itinerante è consentito nel territorio Comunale secondo le modalità stabilite dal Comune stesso;
- sempre più di frequente sono segnalate sul territorio di questo Comune e relative frazioni, persone che trasportano mercanzia varia in grandi sacchi di plastica, borsoni ed altri analoghi contenitori;
- che per la vendita di tali mercanzie, molte volte effettuata anche tramite veicoli, le predette persone sostano sulle pubbliche vie e piazze in luoghi vietati e pericolosi con grave intralcio per la circolazione veicolare;
- che, tra l'altro, in moltissime occasioni sono state segnalate nelle predette attività, persone minori con carichi rilevanti;

### Tenuto conto che:

- i prolungati stazionamenti con sacchi e borsoni (o altri analoghi contenitori) nonché le insistenze poste in essere (con l'entrata a volte nelle abitazioni) al fine di vendere la propria mercanzia, sono causa di continue frizioni con la popolazione residente;
- i comportamenti sopra descritti hanno, inoltre, creato un notevole allarme dato che la popolazione di questo Comune è in gran parte anziana;
- il problema della sicurezza si intensifica nella stagione estiva;

### Precisato che:

- chiunque può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, negozio o attività, purchè esercitata nei termini e modi di legge, senza che ciò costituisca atto vietato ai sensi della presente ordinanza;
- il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata ovvero con l'offerta di vendita di prodotti, debba essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica senza autorizzazione e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina regionale, oltre alle sanzioni previste dal vigente Codice della strada;
- l'impiego di veicoli per il trasporto della merce e/o delle strutture utilizzate per la vendita all'interno delle aree vietate o pericolose di cui sopra e la sosta degli stessi all'interno di dette aree debba essere analogamente considerato atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica senza autorizzazione e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina regionale oltre alle sanzioni previste dal vigente Codice della strada;

**Ritenuto** alla luce di quanto sopra, per tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica, di dover provvedere con l'adozione urgente di specifica ordinanza

**Visto** il Decreto 05/08/2008 del Ministro dell'Interno

**Visto** il D.Lgs 30/04/92, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada)

Visto l'art. 54, c.4 D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 6, c.1 del D.L. 23/05/2008 n.92 convertito in L. 24/07/2008 n. 125

## ORDINA

- 1) Fermo quanto precisato nelle premesse, è vietato il trasporto senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni ed altre analoghi contenitori per le vie e piazze del Comune di Prela'.
- 2) Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata ovvero l'offerta di vendita di prodotti, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica senza autorizzazione e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina regionale (art. 143 c.1 L.R. Liguria n.1/2007), oltre le sanzioni previste dal vigente Codice della strada.
- 3) L'impiego di veicoli nell'ambito delle aree vietate di cui sopra per il trasporto e/o il deposito della merce o delle strutture, per le medesime ragioni sopra indicate, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica senza autorizzazione e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dall'attuale disciplina regionale (art. 143 c.1 L.R. Liguria n.1/2007), oltre le sanzioni previste dal vigente Codice della strada.
- 4) Copia della presente ordinanza è trasmessa immediatamente al Sig. Prefetto della Provincia di Imperia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo regionale della Liguria.

Prela', 06/09/2008

Il Sindaco  
FRIZIO Elia  
  
